FEDERAZIONE ITALIANA AMATORI SPORT PER TUTTI- APS

Associazione di Promozione Sociale
Decreto n. 10191 del 23/07/2021 – Registro Regione Lombardia Sezione F-APS progressivo 237
Strada Lunetta n.5-7-9 - 46100 – Mantova
Tel e Fax 0376.374390 – mail segreteria@fiaspitalia.it - PEC segreteria@legalmail.it
Codice Fiscale 04415400151

Membro della Federazione Internazionale Sport Popolari IVV
Membro della Federazione Europea Sport Popolari IVV-EUROPA
Membro della Federazione Internazionale degli Sport per Tutti (TAFISA) – IVV

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLE RIUNIONI

Sommario

ARTICOLO 1 - RIUNIONI Dl CONSIGLIO/GIUNTA 3

ARTICOLO 2 - CONVOCAZIONE RIUNIONE Dl CONSIGLIO/GIUNTA E RICHIESTA Dl CONVOCAZIONE 3

ARTICOLO 3 - ORDINE DEL GIORNO 3

ARTICOLO 4 - PRESENZA Dl ESPERTI 3

ARTICOLI 5 -FUNZIONI DEL PRESIDENTE 4

ARTICOLO 6 - DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI 4

ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI RELATIVI Al VERBALI 4

ARTICOLI 8 - ORDINE NELLA DISCUSSIONE Dl ARGOMENTI 5

ARTICOLO 9 - INIZIATIVE E PROPOSTE 5

ARTICOLO 10 - EVENTI PERSONALI 5

ARTICOLO 11- MOZIONE D'ORDINE 5

ARTICOLO 12 - INTERROGAZIONE 5

ARTICOLO 13 - VOTAZIONI 6

ARTICOLO 14 - RIUNIONE Dl COMITATO 6

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONE COMUNE 6

ARTICOLO 1 - RIUNIONI DI CONSIGLIO/GIUNTA

1.1 Le sedute di Consiglio o di Giunta si tengono presso la Sede della Federazione o in altro luogo stabilito dal Presidente Nazionale.

1.2 Le sedute dureranno, di norma, non più di sei ore e non dovranno terminare oltre le ore sedici (16:00), Nell'eventualità che la discussione non sia completata nel tempo il Presidente, o chi ne fa le veci, potrà stabilire una seduta straordinaria senza soluzione di continuità con quella in corso.

1.3 Le riunioni di Consiglio o di Giunta sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente più anziano, in assenza di questi dal Segretario Nazionale.

ARTICOLO 2 - CONVOCAZIONE RIUNIONE DI CONSIGLIO/GIUNTA E RICHIESTA DI CONVOCAZIONE

2.1 Le riunioni di Consiglio o di Giunta sono convocate dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga utile, oppure sulla base di un calendario programmato all'interno del Consiglio o della Giunta.

2.2 Ogni Consigliere può richiedere al Presidente la convocazione di un Consiglio o di una Giunta per motivi urgenti, non procrastinabili e di primaria importanza, connessi a programmi in sede collegiale.

2.3 La convocazione di Consiglio o di Giunta, di è notificata eli aventi diritto almeno venti giorni (20) prima, con avviso raccomandato, oppure con altri mezzi a datazione certa, come la PEC.

ARTICOLO 3 - ORDINE DEL GIORNO

3.1 L'ordine del giorno di ogni riunione è stabilito dal Presidente, anche su segnalazione dei Consiglieri.

3.2 Eventuali proposte per 'inserimento di punti all'ordine del giorno devono essere inviate al Presidente.

ARTICOLO 4 - PRESENZA DI ESPERTI

4.1 È facoltà del Presidente, anche su proposta dei Consiglieri, chiamare, a titolo consultivo, esperti per trattare argomenti all'ordine del giorno.

ARTICOLI 5 -FUNZIONI DEL PRESIDENTE

5.1 Il Presidente dirige il dibattito, fa rispettare lo Statuto e i Regolamenti, concede la parola, annuncia il risultato delle votazioni, stabilisce, di massima, la durata degli interventi e la pertinenza degli stessi.

5.2 Il Presidente provvede al regolare funzionamento delle riunioni.

ARTICOLO 6 - DISCIPLINA DEI CONSIGLIERI

6.1 I Consiglieri si confronteranno dialetticamente nel rispetto delle altrui opinioni.

6.2 Le discussioni dovranno avvenire nel tempo stabilito rispettando l'ordine del giorno.

6.3 Se un Consigliere turba con il suo comportamento la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il Presidente ha facoltà di togliergli la parola o di richiamarlo ai doveri.

6.4 Nel caso la recidività costituisca un'impossibilità a procedere, il responsabile può essere allontanato.

ARTICOLO 7 - ADEMPIMENTI RELATIVI Al VERBALI

7.1 Su invito del Presidente, il Segretario legge il verbale della riunione precedente per l'approvazione.

7.2 Tutte le modifiche, fatte salve le dichiarazioni personali, devono essere approvate dal Consiglio.

7.3 Il registro dei verbali deve essere tenuto a disposizione dei Consiglieri presso la sede.

7.4 Il Presidente autorizza la lettura dei verbali o le riproduzioni dei testi, previa richiesta scritta e per validi motivi.

ARTICOLI 8 - ORDINE NELLA DISCUSSIONE DI ARGOMENTI

8.1 Il Presidente dà inizio alla discussione degli argomenti proposti seguendo l'ordine del giorno.

8.2 Il Presidente qualunque Consigliere può proporre variazioni all'apertura ufficiale della discussione.

ARTICOLO 9 - INIZIATIVE E PROPOSTE

9.1 Eventuali proposte a trattare temi da inserire nell'ordine del giorno spettano ai Consiglieri e ai Presidenti dei Comitati, non rappresentati in Consiglio Federale. Le stesse dovranno essere inviate al Presidente.

ARTICOLO 10 - EVENTI PERSONALI

10.1 Un evento personale sussiste quando un membro del Consiglio sia attaccato per la sua condotta, o gli siano attribuite opinioni diverse quelle espresse.

10.2 Se un Consigliere chiede la parola pa un evento personale è fatto d'obbligo al Presidente concedergliela, accertandone la pertinenza.

ARTICOLO 11- MOZIONE D'ORDINE

11.1 S'Intende per mozione d'ordine il richiamo allo Statuto, ai Regolamenti od al rilievo sul modo e l'ordine con il quale s'intende procedere alla votazione.

11.2 Chi ottiene la parola per la mozione d'ordine ha la precedenza su tutti gli interventi.

11.3 Il Consigliere che ha richiesto la mozione d'ordine dovrà, in ogni caso, documentare validamente la richiesta.

ARTICOLO 12 - INTERROGAZIONE

12.1 L'interrogazione è una domanda prevalentemente scritta od orale, rivolta al Presidente per ottenere un'informazione pertinente alle competenze del Consiglio o della Giunta. L'interrogazione non può dar luogo a discussione né a votazione.

ARTICOLO 13 - VOTAZIONI

13.1 Tutte le votazioni devono avvenire con voto palese, salvo i casi in cui implichino direttamente le persone.

13.2 Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti validi.

13.3 ln caso di parità è decisivo il voto del Presidente.

13.4 Per tutti i casi che abbiano a presentarsi durante lo svolgimento dei lavori del Consiglio e di Giunta e che non siano previsti o disciplinati dal presente Regolamento, deciderà, seduta stante, il Consiglio per alzata di mano, dopo che siano stati ascoltati un Consigliere a favore ed uno contrario.

13.5 A delibera avvenuta, ogni Consigliere è tenuto al segreto d'ufficio.

ARTICOLO 14 - RIUNIONE DI COMITATO

14. 1 La normativa delle riunioni del Consiglio e di Giunta sono applicabili anche alle riunioni del Comitato i quanto compatibili.

ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONE COMUNE

15.1 Il nuovo Regolamento applicativo delle riunioni entrerà in vigore trenta (30) giorni dopo la sua pubblicazione sugli organi ufficiali della Federazione.